OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA (RBBG) UNA RETE DI BIBLIOTECHE AL SERVIZIO DELLE COMUNITÀ PER IL TRIENNIO 20272029

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25 art. 14 disciplina i compiti dei sistemi bibliotecari locali per la fornitura di servizi comuni;
- la Provincia di Bergamo, a partire dal 1° gennaio 2014, ha dismesso i servizi centralizzati per le biblioteche (catalogazione, interprestito e software), da considerarsi essenziali per garantire il servizio di pubblica lettura a favore di tutti i cittadini;
- le convenzioni dei Sistemi Bibliotecari non prevedono la gestione dei servizi di fornitura documentaria, catalogazione, accodamento, interprestito, software gestionale e servizi connessi;
- i 6 sistemi bibliotecari Intercomunali, per gestire i servizi bibliotecari, hanno approvato convenzioni a partire dal 2014 la cui ultima (per il periodo 2024-2026) è in scadenza il 31 dicembre 2026;

CONSIDERATO che sabato 24 ottobre si è riunita la Conferenza dei Sindaci della Rete Bibliotecaria Bergamasca che ha approvato il testo della nuova Convenzione per il periodo 2027-2029;

RITENUTO quindi opportuno approvare detta convenzione, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

DATO ATTO che la stipula di detta convenzione non comporta per i Comuni oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l'adesione al proprio sistema bibliotecario di riferimento (per Ponteranica, il "sistema bibliotecario del nord ovest della provincia di Bergamo" - SBNO), già stanziati e disponibili sul capitolo di spesa n. 12350 (piano dei conti finanziario 1.03.02.99.999) del bilancio 2026 – 2028 con riferimento alle prime due annualità della convenzione, mentre lo stanziamento relativo all'annualità 2029 sarà disponibile non appena approvato il bilancio di previsione per il triennio 2027-2029;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali relativi al presente atto non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile del Settore Sociale ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI:

- la Legge Regionale 7 ottobre 2016, n. 25;
- gli artt. 30, 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

di APPROVARE la convenzione "*Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) - Una rete di biblioteche al servizio delle comuni*" per il triennio 2027-2029, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di DARE ATTO che la stipula di detta convenzione non comporta per i Comuni oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per l'adesione al proprio sistema bibliotecario di riferimento (per Ponteranica, il "sistema bibliotecario del nord ovest della provincia di Bergamo" - SBNO), già stanziati e disponibili sul capitolo di spesa n. 12350 (piano dei conti finanziario 1.03.02.99.999) del bilancio 2026 – 2028 con riferimento alle prime due annualità della convenzione, mentre lo stanziamento relativo all'annualità 2029 sarà disponibile non appena approvato il bilancio di previsione per il triennio 2027-2029;

di DEMANDARE l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di competenza, all'Ufficio Cultura e Biblioteca;

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Pareri

COMUNE DI PONTERANICA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 42**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Culturali**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ADESIONE ALLA RETE BIBLIOTECARIA BERGAMASCA (RBBG) UNA RETE DI BIBLIOTECHE AL SERVIZIO DELLE COMUNITÀ PER IL TRIENNIO 20272029**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Culturali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/11/2026

Il Responsabile di Settore

Ferruccio Micheli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/11/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Donatella Morgante

Convenzione

Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG)

Una rete di biblioteche al servizio delle comunità

2027 - 2029

Schema approvato:

- **dai 6 Sistemi Bibliotecari della provincia di Bergamo**
  - Area di Dalmine
  - Area Nord Ovest
  - Bassa Pianura Bergamasca
  - Seriate Laghi
  - Valle Seriana
  - Sistema Bibliotecario Urbano
- **dalla Provincia di Bergamo**

Approvata dalla Conferenza dei Sindaci in data xxxxxx

TITOLO I – Composizione e finalità della Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG)

Art. 1 –Composizione della Rete Bibliotecaria Bergamasca

1. La Rete è composta da:
   a. **Enti Principali**:
      i. **Comuni:** sono gli Enti aderenti ai Sistemi Bibliotecari bergamaschi dotati di una o più biblioteche, fruitori delle attività e dei servizi erogati dalla RBBG. Sostengono la Rete mediante risorse finanziarie proprie secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

         Possono aderire alla RBBG anche i Comuni senza una biblioteca fisica ma è comunque necessaria l'adesione al Sistema bibliotecario di competenza territoriale dal 01.01 della prima annualità utile, nonché la compartecipazione finanziaria prevista al successivo art. 13.1.I.a).
         Il Comune interessato ad aderire alla RBBG deve fare richiesta di ingresso alla Conferenza dei Presidenti e, in caso di risposta affermativa, approvare la Convenzione in Consiglio Comunale.

         Ai Comuni non aderenti a un Sistema Bibliotecario o alla RBBG, al fine di garantire i servizi ai cittadini, è concesso un periodo transitorio fino al 31.12.2027 per poter regolarizzare la propria adesione, decorso inutilmente il quale decadrà l'accesso ai servizi stessi.

      ii. **Provincia di Bergamo:** è Ente principale della Rete Bibliotecaria Bergamasca e concorre, insieme ai Comuni aderenti attraverso i Sistemi Bibliotecari, alla definizione degli indirizzi, allo sviluppo e al funzionamento della Rete. Sostiene la RBBG attraverso la propria contribuzione economica, le attività di raccordo istituzionale e territoriale e le ulteriori funzioni attribuite dalla presente Convenzione.

   b. **Enti Sostenitori**: sono gli Enti, pubblici o privati, le cui finalità siano coerenti con quelle della Rete, interessati a valorizzare e promuovere la Rete principalmente attraverso una contribuzione economica.

   c. **Enti Aderenti**: sono i Soggetti, pubblici o privati (es. associazioni, musei, istituzioni scolastiche, Università di Bergamo, centri di documentazione, etc), principalmente del territorio bergamasco, le cui finalità siano coerenti con quelle della Rete, interessati a fruire dei servizi erogati dalla Rete stessa.

2. L'adesione alla RBBG avviene:

   a. per i Comuni: attraverso il Comune Capofila del Sistema Bibliotecario a cui aderisce, che viene autorizzato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità allo schema approvato dai consigli comunali;

   b. per la Provincia di Bergamo: attraverso sottoscrizione della presente Convenzione;

   c. per tutti gli altri Enti (Enti sostenitori, Enti aderenti) attraverso istanza da presentare mediante l'apposito modulo allegato alla presente convenzione (Allegato A).

Art. 2 – Finalità

1. La Rete persegue le seguenti finalità:
   a. facilitare la fruizione universale dei servizi bibliotecari;
   b. promuovere e diffondere la lettura;
   c. favorire l'innovazione e la digitalizzazione dei servizi bibliotecari e culturali;
   d. facilitare il pieno accesso all'informazione, alla cultura e alla conoscenza;
   e. promuovere la qualità dei servizi offerti dalla biblioteca;
   f. promuovere il protagonismo dei cittadini;
   g. concorrere alla promozione e realizzazione di attività e servizi culturali;
   h. favorire il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030.

2. Nel perseguire le anzidette finalità, la Rete attua la più ampia collaborazione con le altre reti culturali e bibliotecarie, operanti a livello provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale ed europeo.

3. La RBBG persegue inoltre la ricerca di forme gestionali che possano garantire uno sviluppo della Rete Bibliotecaria

4. Le finalità descritte nel precedente comma 1 sono attuate attraverso:
   a. gestione unitaria dei servizi nell'area bibliotecaria (es. fornitura documentaria, interprestito, sistemi informativi integrati e servizi accessori);
   b. ottimizzazione delle procedure gestionali;
   c. valorizzazione delle professionalità presenti nella Rete;
   d. formazione e aggiornamento del personale operante nelle biblioteche;
   e. monitoraggio dei servizi offerti;
   f. costruzione di relazioni con soggetti culturali principalmente operanti sul territorio bergamasco;
   g. promozione delle realtà locali;
   h. integrazione dei diversi Sistemi bibliotecari, in particolare degli applicativi;
   i. attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 nei diversi sistemi/biblioteche;
   j. partecipazione a bandi di reperimento fondi a carattere provinciale, regionale, nazionale ed europei;
   k. adesioni a reti sovraprovinciali, nazionali ed europee.

TITOLO II – Organismi di governo

Art. 3– Organismi della Rete

1. La consultazione e la partecipazione degli Enti Principali che costituiscono la RBBG si realizzano mediante le seguenti tipologie di organismo:

   a. Organismi di indirizzo politico preposti alla programmazione, alla consultazione, alla definizione degli indirizzi e alla rappresentanza politico-istituzionale della Rete:
      - il Presidente e il Vicepresidente;
      - la Conferenza dei Presidenti;
      - la Conferenza dei Sindaci.

   b. Organismi tecnici preposti all'attuazione delle linee di indirizzo politico per il funzionamento dei servizi della Rete:
      - il Coordinatore;

- il Comitato di Coordinamento dei Sistemi Bibliotecari;
- i Responsabili di singoli servizi e attività;
- il Comitato tecnico.

2. La partecipazione degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti" è prevista, a invito, nelle modalità indicate negli artt. 5, 8 e 10.

3. Il Comune delegato all'area "Organizzazione e innovazione", di cui al successivo art. 12, assolve al ruolo di capofila, agli obblighi riguardanti il diritto di accesso civico e a quelli di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ex D.lgs. n. 33/2013.

4. Nell'ambito della Rete sono distinti l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico e di rappresentanza politico-istituzionale dall'esercizio delle funzioni amministrative, contabili, organizzative e contrattuali. Queste ultime sono esercitate dagli Enti cui sono attribuite le relative aree di competenza, attraverso i propri organi e le proprie strutture e secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli indirizzi assunti dagli organismi della RBBG.

Art. 4– Il Presidente e il Vicepresidente

1. La Conferenza dei Presidenti elegge il Presidente e il Vicepresidente della Rete Bibliotecaria Bergamasca tra i propri componenti, con separate votazioni e con il voto favorevole di almeno 5/7 dei componenti della Conferenza. La votazione avviene a scrutinio palese, fatto salvo il caso in cui anche un solo componente richieda lo scrutinio segreto.

2. Il Presidente esercita la rappresentanza politico-istituzionale della Rete, cura il raccordo tra gli organismi politici della RBBG, convoca la Conferenza dei Sindaci e la Conferenza dei Presidenti e ne presiede le sedute, concede il patrocinio per eventi e manifestazioni pertinenti alle finalità della Rete. La rappresentanza politico-istituzionale non comporta attribuzione di funzioni amministrative o gestionali proprie degli Enti titolari delle diverse aree di competenza

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. La durata del mandato del Presidente e del Vicepresidente è limitata alla durata nella rispettiva carica nell'Amministrazione di riferimento. In caso di cessazione dalla carica nel periodo di efficacia della Convenzione, si procede a nuova elezione nella prima seduta utile della Conferenza dei Presidenti.

Art. 5 – La Conferenza dei Presidenti

1. La Conferenza dei Presidenti è composta dai Presidenti, o loro delegati, dei sei Sistemi Bibliotecari della provincia di Bergamo e dal Presidente della Provincia di Bergamo, o suo delegato. È presieduta dal Presidente della Conferenza dei Presidenti ed ha le seguenti funzioni:
    a. elegge il Presidente e il Vicepresidente della Rete;
    b. nomina il Coordinatore della Rete;
    c. approva le proposte da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci, relative a:
        - programma;
        - linee di sviluppo, obiettivi e relative risorse;
        - bilancio previsionale;
        - rendiconto;
    d. promuove lo sviluppo della Rete Bibliotecaria Bergamasca, l'integrazione dei

diversi servizi e l'attuazione dei progetti;

e. definisce gli indirizzi generali relativi ai rapporti istituzionali della Rete con soggetti terzi, fermo restando che gli atti amministrativi e contrattuali conseguenti sono adottati dagli Enti competenti ai sensi dell'articolo 12;
f. definisce i servizi e le attività da attivare in collaborazione con i Sistemi Bibliotecari e le modalità di ripartizione dei costi;
g. approva le regole e modalità di erogazione e fruizione dei servizi della Rete;
h. approva le richieste di adesione degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti" e le relative convenzioni;
i. approva gli accordi di collaborazione con i diversi soggetti pubblici o privati per l'attuazione dei servizi della Rete;
j. definisce politiche di valorizzazione delle piccole realtà librarie;
k. delibera la sospensione dei servizi offerti dalla Rete nei casi di inadempienza agli obblighi previsti nella convenzione;
l. delibera la titolarità delle aree di competenza attribuite ai singoli Sistemi ai sensi dell'art. 12 della presente Convenzione;
m. delibera le eventuali modifiche alle compartecipazioni previste dagli artt.13 e 14 della presente Convenzione;
n. definisce il piano degli obiettivi e le modalità per misurarne il raggiungimento.

2. Le decisioni sono prese con il voto favorevole dei 5/7 dei suoi componenti.

3. La Conferenza dei Presidenti è convocata su iniziativa del Presidente e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La seduta per l'elezione del Presidente, in caso di vacanza della carica, è convocata dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

4. La durata del mandato dei singoli membri della Conferenza dei Presidenti è limitata alla durata nella rispettiva carica nell'Amministrazione di riferimento.

5. Alla Conferenza dei Presidenti possono essere invitati, senza diritto di voto, per specifici argomenti, anche i legali rappresentanti, o loro delegati, degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".

Art. 6 – La Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni che hanno aderito alla Rete o da loro delegati, purché Assessori o Consiglieri comunali.

   È ammessa la delega a partecipare alla Conferenza dei Sindaci attribuita per iscritto dal Sindaco anche al rappresentante di un altro Comune.

   Nel caso di partecipazione al Sistema Bibliotecario attraverso delega alla Comunità Montana di appartenenza, ovvero attraverso la costituzione di Unione di Comuni, è ammessa la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci attraverso il rappresentante della Comunità Montana o dell'Unione di Comuni, il quale, ai fini della formazione del quorum costitutivo e di quello deliberativo, rappresenta ciascun Comune e la relativa popolazione, senza poter esprimere voti disgiunti.

2. Ha le seguenti funzioni:
   - approva il **programma** della Rete;
   - approva le **linee di sviluppo, gli obiettivi e le risorse** attribuite per l'attuazione del programma della Rete;
   - approva, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, **il bilancio previsionale** recante la previsione delle entrate e delle uscite da sostenersi con risorse da ripartire a valere sulla Rete;

- approva, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto recante il consuntivo delle entrate e delle uscite sostenute con risorse, rispettivamente, nella disponibilità o a carico della Rete.

3. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

4. La Conferenza dei Sindaci si riunisce di regola almeno due volte l'anno. Per la validità della Conferenza è necessaria:
   - in prima convocazione la presenza di almeno il 50% più uno dei Comuni (tipologia "Enti Principali") e la rappresentanza di almeno il 50% più uno della popolazione dei Comuni (tipologia "Enti Principali)";
   - in seconda convocazione la presenza di almeno il 25% più uno dei Comuni (tipologia "Enti Principali") e la rappresentanza di almeno il 25% più uno della popolazione dei Comuni (tipologia "Enti Principali").
5. Le decisioni sono prese, nel caso di svolgimento della Conferenza in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che rappresenti almeno il 50% più uno dei Comuni (tipologia "Enti Principali") e il 50% più uno della popolazione dei Comuni rappresentati. Nel caso di svolgimento della Conferenza in seconda convocazione, le decisioni sono prese con il voto favorevole di almeno il 50% più uno dei Comuni (tipologia "Enti Principali") e di almeno il 50% più uno della popolazione dei Comuni rappresentati.

6. La durata del mandato dei singoli membri della Conferenza dei Sindaci è limitata alla durata nella rispettiva carica nell'Amministrazione di riferimento.

7. Alla Conferenza dei Sindaci possono partecipare, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".

Art. 7 – Il Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è composto da:
   - le figure apicali e/o loro delegati dei Sistemi Bibliotecari aderenti alla Rete, fino ad un massimo di due figure per ciascun Sistema;
   - un delegato afferente all'area culturale della Provincia di Bergamo.

2. Al Comitato di Coordinamento possono essere invitati, per specifici argomenti, anche i Responsabili di attività di cui al successivo articolo 9.

3. Ha le seguenti funzioni:
   a) elabora e sottopone alla Conferenza dei Presidenti:
      - le linee di sviluppo del programma;
      - gli accordi di collaborazione con i diversi soggetti pubblici o privati per l'attuazione dei servizi;
      - le regole e le modalità di erogazione e fruizione dei servizi;
      - i progetti;
      - il bilancio previsionale;
      - il rendiconto;
      - le attività di fundraising;
   b) coordina i programmi e i servizi della Rete, in particolare quelli centralizzati quali, a titolo di esempio, gli acquisti del materiale documentario, l'interprestito, il sistema informatico;
   c) promuove la gestione professionale dei servizi bibliotecari;

d) monitora i servizi e le attività erogati dalla Rete;
e) individua e diffonde buone pratiche;
f) collabora ai progetti di valorizzazione delle biblioteche;
g) predispone un piano di formazione.

4. Al Comitato di Coordinamento possono essere invitati, per specifici argomenti, anche i tecnici degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".

Art. 8 – Il Coordinatore della Rete

1. Il Coordinatore della Rete è nominato dalla Conferenza dei Presidenti tra i componenti del Comitato di Coordinamento.

2. Ha le seguenti funzioni:
   - coordina il Comitato di Coordinamento e il Comitato Tecnico;
   - raccorda gli organismi politici agli organismi tecnici;
   - predispone una relazione annuale sullo stato delle attività svolte, in raccordo con il Comitato di Coordinamento.

Art. 9 - I Responsabili di attività

1. I Responsabili delle attività delle aree di cui all'art. 12 sono individuati dal Coordinatore di Sistema, nel rispetto delle norme e delle organizzazioni degli Enti di appartenenza, e in funzione dell'area di competenza prevista.

2. Rispetto al servizio e/o attività della Rete per cui sono stati nominati, hanno le seguenti funzioni e responsabilità che svolgono in stretto raccordo con il proprio Coordinatore di Sistema:
   - supportano il Coordinatore nello sviluppo della propria area;
   - coordinano gruppi di lavoro;
   - attuano gli obiettivi assegnati.

Art. 10 – Il Comitato Tecnico

1. Il Comitato Tecnico è composto dai responsabili delle biblioteche e dai bibliotecari.

2. Supporta il Comitato di coordinamento:
   - nell'attuazione degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci e dalla Conferenza dei Presidenti;
   - nello sviluppo di servizi progetti e attività.

3. Il Comitato Tecnico è supportato da Gruppi di lavoro, composti da bibliotecari, ai quali deve essere garantita da parte dei rispettivi Comuni la massima partecipazione, al fine di favorire l'elaborazione e lo sviluppo di progetti, servizi e attività relativi a oggetti specifici.

4. Al Comitato Tecnico possono partecipare, per specifici argomenti, anche i tecnici degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti".

5. Al Comitato Tecnico possono anche partecipare i soggetti che, a diverso titolo, contribuiscono formalmente al funzionamento delle biblioteche, pur non rientrando tra i soggetti di cui al comma 1 (es. leve civiche, volontari della biblioteca, etc.).

TITOLO III – Organizzazione e funzionamento della Rete

Art. 11 - Attività e servizi della Rete

La Rete realizza principalmente i seguenti servizi e attività:

a. acquisizione e catalogazione del patrimonio documentario;
b. interprestito e circolazione del patrimonio documentario;
c. gestione del sistema informatico;
d. promozione e integrazione di eventi, festival e rassegne;
e. sviluppo di strumenti di comunicazione e informazione;
f. formazione e aggiornamento professionale;
g. promozione di attività di contrasto al *digital divide*;
h. sviluppo di servizi innovativi;
i. promozione della lettura per adulti e ragazzi;
j. attività per raggiungere obiettivi Agenda 2030;
k. ricerca di fonti di finanziamento;
l. monitoraggio e misurazione dei servizi erogati.

I servizi erogati vengono formalizzati nella Carta dei Servizi della RBBG che definisce standard di qualità e risorse necessarie.

Art. 12 – Funzioni e Aree di competenza

1. Le funzioni della Rete sono suddivise nelle seguenti aree:

a. **Territorio e Relazioni Istituzionali,** comprende:
   1. relazioni con gli Enti e le Istituzioni operanti su scala provinciale, regionale e livelli superiori per lo sviluppo di un modello culturale integrato;
   2. raccordo con i diversi soggetti istituzionali per la costruzione di partenariati di collaborazione e per la promozione delle iniziative sovraterritoriali della Rete;
   3. supporto alla predisposizione bandi di finanziamento per progetti di Rete.

b. **Organizzazione e Innovazione** comprende:
   1. segreteria organizzativa;
   2. predisposizione piano degli obiettivi, progetti di sviluppo, bilancio, accordi di collaborazione;
   3. gestione del bilancio della Rete;
   4. progetti innovativi e di sviluppo;
   5. formazione;
   6. funzioni di service per oggetti non riconducibili direttamente alle singole aree;
   7. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi che trovano copertura nel bilancio della Rete;
   8. predisposizione bandi di finanziamento per progetti di Rete.

c. **Servizi informativi e Promozione della lettura bambini/ragazzi** comprende:
   1. sviluppo e service per i software e le banche dati;
   2. elaborazione di dati statistici;
   3. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi che trovano copertura nel bilancio della propria area di competenza;
   4. predisposizione e attuazione dei progetti, servizi e attività di promozione alla lettura rivolti a bambini, ragazzi e famiglie.

d. **Risorse documentarie e Promozione della lettura adulti** comprende:

1. coordinamento delle attività di acquisto, catalogazione e accodamento del materiale documentario;
2. servizio di biblioteca digitale;
3. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi che trovano copertura nel bilancio della propria area di competenza;
4. politiche e servizi di accessibilità all'uso delle risorse documentarie;
5. gestione interprestito nazionale;
6. predisposizione e attuazione dei progetti, servizi e attività di promozione alla lettura rivolti ad adulti.

e. **Logistica e Scuola** comprende:

1. coordinamento della circolazione del materiale documentario e promozionale;
2. monitoraggio del servizio di interprestito;
3. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi che trovano copertura nel bilancio della propria area di competenza;
4. sviluppo prestito interprovinciale;
5. sviluppo di progettualità con il mondo della scuola.

f. **Comunicazione e Marketing** comprende:

1. gestione sito internet della Rete;
2. gestione degli strumenti di comunicazione tradizionali e social;
3. ufficio stampa;
4. servizi di reference della Rete;
5. procedure per l'affidamento delle forniture dei beni e dei servizi che trovano copertura nel bilancio della propria area di competenza;
6. promozione servizi bibliotecari.

g. **Integrazione Sistemi Intercomunali con Sistema Urbano**:

1. supporto allo sviluppo dei servizi di rete;
2. attività rivolte alle scuole secondarie di II° grado;
3. raccordo con le realtà bibliotecarie e culturali della città;
4. catalogazione e valorizzazione del patrimonio;
5. patrimonio culturale e conoscenza diffusa;
6. inclusione e accesso alla cultura.

2. Le funzioni ricomprese nelle aree sopra descritte sono delegate a ciascuno degli Enti, secondo la seguente ripartizione:

- **Territorio e Relazioni Istituzionali** alla Provincia di Bergamo.
- **Organizzazione e Innovazione** al Sistema Bibliotecario Seriate Laghi;
- **Servizi informativi e Promozione della lettura bambini/ragazzi** al Sistema Area Nord Ovest;
- **Risorse documentarie e Promozione della lettura adulti** al Sistema Valle Seriana;
- **Logistica e Scuola** al Sistema Area di Dalmine;
- **Comunicazione e Marketing** al Sistema Bassa Pianura Bergamasca;
- **Integrazione Sistemi Intercomunali con Sistema Urbano** al Sistema Bibliotecario Urbano;

É consentito, da parte dei singoli Enti, costruire collaborazioni con gli altri Sistemi per la gestione dell'area assegnata.

3. Ciascun Ente, per le aree ad esso delegate, ha il compito di:
   - sviluppare e gestire le aree in termini scientifici-progettuali;
   - coordinare i gruppi di lavoro;
   - attuare gli obiettivi assegnati;
   - rendicontare le attività svolte.

4. La Conferenza dei Presidenti può deliberare, con il voto favorevole di almeno 5/7 dei componenti, la modifica delle aree di competenza, previo confronto con l'Ente interessato e sulla base di motivate ragioni organizzative, tecniche o economiche che rendano impossibile o gravemente inefficiente la prosecuzione della gestione da parte dell'Ente assegnatario.

5. Nel rispetto delle funzioni assegnate, a ciascun Ente compete la gestione organizzativa, tecnica, amministrativa e contabile delle attività connesse alle funzioni affidate e la responsabilità per i relativi risultati.

6. Per ciascuna delle aree l'Ente assegnatario svolge le attività di competenza individuando un "responsabile di area", eventuale altro personale, spazi e strumenti.

7. Nell'ambito delle funzioni attribuite a ciascuna area, l'Ente assegnatario provvede, attraverso i propri organi e le proprie strutture, all'adozione degli atti amministrativi, contabili e contrattuali necessari alla loro attuazione, compresi, ove pertinenti, gli atti di affidamento, gli impegni e le liquidazioni di spesa, la sottoscrizione dei contratti e degli accordi e la gestione delle relative entrate, nel rispetto degli indirizzi e delle risorse approvati dagli organismi della Rete e secondo il proprio ordinamento.

8. Gli indirizzi degli organismi politici della Rete sono attuati dagli Enti assegnatari attraverso le rispettive strutture. Restano ferme le competenze e le responsabilità degli organi e dei dirigenti/responsabili di ciascun Ente secondo il relativo ordinamento.

TITOLO IV – Finanziamento della Rete

Art. 13 – Compartecipazione finanziaria degli "Enti Principali"

1. La compartecipazione annuale per la copertura dei costi dei servizi/attività della RBBG è suddivisa fra gli Enti principali nel seguente modo:

   I. Comuni
      a. Comuni aderenti ai 5 Sistemi Bibliotecari: sulla base della popolazione residente (rilevazione ISTAT al 1° gennaio 2026) con un contributo di € 0,75 per abitante così ripartiti:
         - € 0,65 per il bilancio della Rete per il pagamento dei servizi/attività;
         - € 0,10 quale contributo ai costi di gestione dell'area di competenza del proprio Sistema, di cui al precedente articolo 12.

      b. Comune capoluogo città di Bergamo (Sistema Urbano):
         - sulla base della popolazione residente (rilevata al 1° gennaio 2026) con un contributo di € 0,20 per abitante per il bilancio della Rete per il pagamento dei servizi/attività;
         - del rimborso costo effettivo del servizio interprestito di cui ha beneficiato.

II. la Provincia di Bergamo con un contributo annuo di almeno € 180.000, di cui almeno € 140.000 di parte corrente, da versare al bilancio della Rete per il sostegno dei servizi di Rete.

2. Le compartecipazioni di € 0,75 sono versate dai Comuni direttamente al proprio Sistema di appartenenza.

Art. 14 – Incremento e rinnovamento del patrimonio documentario

1. I Comuni sono tenuti all'acquisto annuale di documenti per un importo di almeno € 1,00 per abitante di cui:
    a. €. 0,80 per acquisti di documenti cartacei e multimediali, di cui almeno € 0,60 secondo quanto previsto dalla gara d'appalto della RBBG;
    b. €. 0,20 per l'incremento dei contenuti del servizio di biblioteca digitale, da versarsi al Sistema Bibliotecario di competenza, che li verserà alla RBBG.
2. I Comuni senza una biblioteca fisica sono tenuti a un contributo di € 0,20 ad abitante per l'incremento dei contenuti del servizio di biblioteca digitale, da versare al Sistema Bibliotecario di competenza.

Art. 15 – Compartecipazione finanziaria degli "Enti Sostenitori" e degli "Enti Aderenti"

Gli "Enti Sostenitori" e gli "Enti Aderenti" contribuiscono finanziariamente alla Rete come previsto in specifici accordi sottoscritti per l'adesione alla Rete secondo le modalità in essi previste.

Art. 16 – Programmazione economico-finanziaria e Bilancio della Rete

1. Il documento economico-finanziario della Rete costituisce lo strumento unitario di programmazione delle risorse destinate alle attività della RBBG e individua le entrate, le spese e i budget attribuiti alle diverse aree di competenza di cui all'articolo 12;
2. Le entrate e le spese relative alle attività della Rete sono contabilizzate nei bilanci degli Enti competenti secondo le funzioni e le aree attribuite dalla presente Convenzione;
3. Ciascun Ente assegnatario assume gli atti contabili e amministrativi necessari all'attuazione delle attività di propria competenza nei limiti delle risorse attribuite;
4. Entro trenta giorni dall'approvazione del documento economico-finanziario della Rete, gli Enti provvedono ai trasferimenti e alle compensazioni finanziarie previste dal relativo prospetto di riparto. Le compensazioni possono essere aggiornate in caso di variazione del documento economico-finanziario;
5. Il rendiconto annuale dà evidenza delle risorse attribuite a ciascuna area, delle spese sostenute, delle economie realizzate e degli eventuali residui.

Art. 17 Valorizzazione delle librerie di vicinato

La Rete Bibliotecaria Bergamasca riconosce il valore culturale, sociale ed economico delle librerie di vicinato e si impegna a valorizzarle, contemplandole in progettualità specifiche.

TITOLO V – Durata

Art. 18 – Durata, recesso e scioglimento

1. La presente Convenzione ha durata dal 1° gennaio 2027 e sino al 31 dicembre 2029.
2. Non è ammesso il recesso anticipato.
3. Eventuali variazioni o modifiche della presente Convenzione dovranno essere approvate da tutti i Consigli degli Enti principali.
4. I Comuni si impegnano a trasmettere al proprio Sistema la deliberazione di approvazione della presente Convenzione, non appena divenuta esecutiva.

TITOLO VI – Riferimenti normativi

Art. 19 – Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Titolo II, capo V. Promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 (con particolare riferimento agli art. 111 e art. 118);
- D.M. 10 dicembre 2009 relativo alla individuazione degli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale, individuati in ciascuna regione e provincia autonoma in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 2522;
- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo, BURL n. 41, suppl. 11 ottobre 2016;
- Legge 13 febbraio 2020, n. 15 Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura;
- Programma triennale regionale per la cultura 2026-2028, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XII/1580 del 30/06/2026;
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate;
- Legge 11 agosto 1991 n. 266 Legge quadro sul volontariato;

e provvedimenti legislativi e programmatici nazionali e regionali ad essi correlati.

TITOLO VII – Norme transitorie e finali

Art. 20 – Foro competente

Le controversie che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, che non si possano definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno devolute all'Autorità giudiziaria competente per legge, rimanendo escluso il ricorso ad arbitri.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme in materia di ordinamento degli enti locali e in materia di biblioteche.

Seriate, lì xx dicembre 2026

Sistema Bibliotecario Area di Dalmine	Il Presidente Francesca Samele
Sistema Bibliotecario Area Nord Ovest	Il Presidente Marzio Zirafa
Sistema Bibliotecario Bassa Pianura Bergamasca	Il Presidente Juri Fabio Imeri
Sistema Bibliotecario Seriate Laghi	Il Presidente Valentina Capelli
Sistema Bibliotecario Valle Seriana	Il Presidente Daniele Esposito
Sistema Bibliotecario Urbano	Il Presidente Sergio Gandi
Provincia di Bergamo	Il Presidente Gianfranco Gafforelli

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.